



COMUNE DI TREQUANDA
- Provincia di Siena -

**REGOLAMENTO
DELL'IMPOSTA COMUNALE
SUGLI IMMOBILI**

I.C.I.

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 28.04.2007
Esecutivo dal 28.04.2007

I N D I C E

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto del regolamento
- Art. 2 - Definizione di fabbricati ed aree
- Art. 3 - Determinazione del valore delle aree fabbricabili
- Art. 4 - Determinazione delle aliquote e detrazioni d'imposta

TITOLO II AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

- Art. 5 - Abitazione principale
- Art. 6 - Particolare disciplina dell'abitazione principale
- Art. 7 - Alloggio non locato o di residenza secondaria
- Art. 8 - Riduzioni d'imposta
- Art. 9 - Esenzioni

TITOLO III DENUNCE, ACCERTAMENTO, CONTROLLI

- Art. 10 - Dichiarazioni e denunce
- Art. 11 - Modalità di versamento
- Art. 12 - Dilazioni di pagamento
- Art. 13 - Accertamenti
- Art. 14 - Soggetti responsabili della gestione del tributo
- Art. 15 - Attività di riscontro
- Art. 16 - Attività di controllo
- Art. 17 - Rimborsi
- Art. 18 - Contenzioso
- Art. 19 - Rapporti con il contribuente
- Art. 20 - Autotutela

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 21 – Norme di rinvio

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili nel Comune di Trequanda nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 52 e 59 del decreto legislativo 15-12-1997, n. 446, e da ogni altra disposizione normativa.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi per l'applicazione dell'imposta I.C.I. e relative attività di accertamento, riscossione, sanzioni, contenzioso.

Art. 2
DEFINIZIONE DI FABBRICATI ED AREE

1. Gli immobili soggetti ad imposta ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. 504/1992 sono così definiti:
 - **fabbricato:** l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella di pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto ad imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
 - **area fabbricabile:** l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. L'edificabilità dell'area non deve necessariamente discendere da piani urbanistici particolareggiati, essendo sufficiente che tale caratteristica risulti da un piano regolatore generale.
2. Sono tuttavia considerati terreni agricoli quelli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, sui quali persiste l'utilizzazione agro silvo pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla funghicoltura, all'allevamento di animali, se si verificano le seguenti condizioni:
 - a) la condizione del soggetto passivo quale coltivatore diretto o imprenditore agricolo deve essere confermata dall'iscrizione negli appositi elenchi comunali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni ed appartenenti ai rispettivi nuclei familiari, previsti dall'art. 1 della legge 9-1-1963, n. 9, con obbligo di assicurazioni per invalidità, vecchiaia e malattia;
 - b) il lavoro effettivamente dedicato all'attività agricola da parte del soggetto passivo e dei componenti il nucleo familiare deve fornire un reddito pari al 60 % del reddito complessivo imponibile IRPEF determinato per l'anno precedente.

Art. 3

DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI

1. L'Amministrazione, con specifico provvedimento, determina, periodicamente e per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune. Allo scopo, può costituire una conferenza di servizio con funzioni consultive, chiamando a parteciparvi i responsabili degli uffici comunali tributario e urbanistico o tecnico ed eventuali competenti esterni, anche di uffici statali.
2. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dal c.5, art.5, del D.Lgs. 504/1992, non si dà luogo ad accertamento del loro maggiore valore nel caso in cui l'imposta dovuta, per le aree predette, risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti nella tabella allegata al presente regolamento.
3. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore e quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi del c.1 del presente articolo, al contribuente non compete alcun rimborso relativo all'eccedenza d'imposta versata a tale titolo.
4. In deroga a quanto disposto nel precedente c.2 del presente articolo, qualora il soggetto passivo – nei due anni successivi e semprechè le caratteristiche dell'area nel frattempo non abbiano subito modificazioni rilevanti ai fini del valore commerciale – abbia dichiarato o definito ai fini fiscali il valore dell'area in misura superiore del trenta per cento (30%) rispetto a quello dichiarato ai fini dell'imposta comunale, il Comune procede all'accertamento della maggiore imposta versata.
5. Le norme dei commi precedenti si applicano anche a quelle aree relative all'utilizzazione edificatoria, alla demolizione di fabbricati e agli interventi di recupero di cui al c.6 dell'art.5 del D.Lgs. 504/1992.
6. Nei casi di fabbricati in corso di costruzione, o soggetti ad interventi di recupero come definiti dall'art. 5, comma 6, del decreto legislativo 504/1992, ove siano terminati i lavori soltanto per alcune unità immobiliari, le unità non ultimate sono considerate aree fabbricabili ai fini della imposizione; l'area fabbricabile è quantificata riducendo l'area complessiva sulla quale sorge l'intero fabbricato di una quota risultante dal rapporto esistente tra la volumetria delle unità ultimate ed assoggettate a imposizione come fabbricato, e la volumetria complessiva del fabbricato.

Art. 4

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI DI IMPOSTA

1. Le aliquote e detrazioni d'imposta sono approvate annualmente dall'organo competente in materia secondo le disposizioni normative vigenti.

TITOLO II
AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

Art. 5
ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale e i suoi familiari dimorano abitualmente intendendosi per tale, salvo prova contraria, la residenza anagrafica.

Art. 6
PARTICOLARE DISCIPLINA DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Oltre a quelle previste dalla legge, si considerano abitazioni principali, con la conseguente applicazione dell'eventuale aliquota ridotta per abitazione principale:
 - Le pertinenze dell'abitazione principale (box, garage, soffitta) purchè ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale, e classificate nelle categorie catastali C2, C6, C7, a condizione che il proprietario o il titolare del diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale risulta residente sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.
 - Quelle classificate nel solo gruppo catastale C/6 anche se non ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale;
 - Per questo aspetto l'agevolazione della detrazione si concretizza alla facoltà di detrarre dall'imposta dovuta per la pertinenza la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale. La determinazione del valore delle pertinenze continua ad essere effettuata secondo i criteri generali. Le pertinenze di cui trattasi non potranno essere di numero superiore ad una per ogni abitazione principale;
 - Quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il primo grado a condizione che la stessa venga occupata quale abitazione principale. Tale condizione dovrà risultare da un'autocertificazione a termini di legge.
 - L'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, con la conseguente applicazione della detrazione d'imposta deliberata dall'organo consiliare.
2. Il soggetto interessato può attestare la sussistenza delle condizioni di diritto o di fatto, richieste per la funzione della detrazione principale, anche mediante dichiarazione sostitutiva.

Art. 7

ALLOGGIO NON LOCATO O DI RESIDENZA SECONDARIA

1. Ai fini dell'applicazione del tributo, s'intende per "alloggio non locato o di residenza secondaria", l'unità immobiliare non destinata ad abitazione principale, classificata o classificabile nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A10), utilizzabile ai fini abitativi, non tenuta a disposizione dal possessore per uso personale diretto.

Art. 8

RIDUZIONI D'IMPOSTA

1. L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Il fabbricato può essere costituito da una o più unità immobiliari (unità immobiliari individuate secondo le vigenti procedure di accatastamento), anche con diversa destinazione d'uso, ove risulti inagibile o inabitabile l'intero fabbricato o le singole unità immobiliari. In quest'ultimo caso le riduzioni d'imposta dovranno essere applicate alle sole unità immobiliari inagibili o inabitabili e non all'intero edificio.

Si intendono tali i fabbricati o le unità immobiliari con le sottodescritte caratteristiche:

Immobili che necessitino di interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457 ed ai sensi delle disposizioni contenute nel vigente Regolamento Edilizio Comunale e che, nel contempo, risultino diroccati, pericolanti e fatiscenti.

A titolo esemplificativo, si possono ritenere tali se ricorrono le seguenti condizioni:

- a) strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
- b) strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
- c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone;
- d) edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza non siano compatibili all'uso per il quale erano destinati, quali la vetustà della costruzione accompagnata dalla mancanza delle parti ornamentali e di finitura del fabbricato (mancanza di infissi, di allaccio alle opere di urbanizzazione primaria, etc.);

L'inagibilità o inabitabilità può essere accertata:

- a) mediante perizia tecnica da parte dell'ufficio tecnico comunale, con spese a carico del proprietario;
- b) da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4-1-1968, n. 15.

Il Comune si riserva comunque di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente ai sensi del successivo comma, mediante l'Ufficio Tecnico Comunale.

Il Comune può altresì stabilire aliquota agevolate, anche inferiori al 4 per mille, in favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili, o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzazione di sottotetti; l'agevolazione è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.

Art. 9
ESENZIONI

1. Ai sensi del c.1, lett. c), dell'art.59 del D.Lgs. 446/97, si stabilisce che l'esenzione dell'ICI, prevista all'art.7, c.1, lett.e), del D.Lgs. 504/92, concernente gli immobili utilizzati da Enti non commerciali, compete esclusivamente per i fabbricati, a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'Ente non commerciale, secondo quanto previsto all'art.87 c.1 lett. C) del T.U. delle Imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917.

TITOLO III
DENUNCE, ACCERTAMENTO, CONTROLLI

Art. 10
DICHIARAZIONI E DENUNCE

1. Per gli obblighi di dichiarazione e denuncia di variazione si applicano le disposizioni dell'art. 10 del decreto legislativo 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 11
MODALITA' DI VERSAMENTO

1. L'imposta è di norma versata autonomamente da ogni soggetto passivo; si considerano tuttavia regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri.

L'imposta deve essere corrisposta mediante versamento diretto nelle casse del Tesoriere ovvero su apposito conto corrente postale intestato al predetto Tesoriere o con versamento tramite il sistema bancario.

2. Vengono considerati validi anche i versamenti I.C.I.:

effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purché l'ICI relativa all'immobile in questione sia stata totalmente assolta per l'anno di riferimento;

effettuati dagli eredi a nome del defunto, purché relativi al periodo dell'imposta corrispondente all'anno del decesso e purché il versamento sia regolarmente effettuato;

effettuati a favore di un altro comune o a Concessionario della riscossione non competente, purché il contribuente si attivi per la regolarizzazione dell'errore stesso. Il contribuente dovrà presentare apposita richiesta al Comune o concessionario, a favore del quale ha effettuato erroneamente il versamento, autorizzandolo a riversare le somme ICI al Comune di Trequanda che dovrà essere informato dell'azione intrapresa dallo stesso.

3. L'imposta complessivamente dovuta al Comune per l'anno in corso dovrà essere versata in due rate delle quali la prima, entro il 16 giugno, pari al 50% dell'imposta dovuta, calcolata sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; la seconda rata deve essere versata dal 1° al 16 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata.

4. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta, in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.

Art. 12
DILAZIONI DI PAGAMENTO

Possono essere concesse, a specifica domanda e prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, rateazioni dei pagamenti dovuti alle condizioni e nei limiti previsti dall'art. 16 del Regolamento delle Entrate Tributarie e dalla normativa vigente.

Art. 13
ACCERTAMENTI

1. Mediante motivato avviso di accertamento, fatte salve particolari disposizioni previste dalle rispettive leggi d'imposta, il Comune:

- a) provvede a correggere gli errori materiali e di calcolo incidenti sulla determinazione del tributo, commessi dal contribuente in sede di dichiarazione o di versamento;
- b) procede alla rettifica delle dichiarazioni nel caso di infedeltà o incompletezza e nel caso di parziali o ritardati versamenti;
- c) provvede all'accertamento d'ufficio nel caso di omessa presentazione della dichiarazione o omessi versamenti;
- d) recupera l'omesso o parziale versamento del tributo;
- e) applica le sanzioni collegate alla violazione commessa ed i relativi interessi.

2. Gli avvisi di accertamento d'ufficio e in rettifica devono essere notificati al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o dovevano essere effettuati.

3. Tutti gli atti relativi ai tributi locali devono essere obbligatoriamente motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. Se nella motivazione dell'atto viene fatto riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.

4. Nel caso di soppressione di tributi, si fa salvo il potere di accertamento dei crediti tributari già insorti in base ai presupposti di imposizione verificatisi anteriormente all'abrogazione.

Art. 14
SOGGETTI RESPONSABILI DELLA GESTIONE DEL TRIBUTO

La responsabilità della gestione dell'imposta comunale sugli immobili compete al funzionario responsabile del tributo.

Il funzionario Responsabile provvede a porre in atto quanto necessario, in diritto e in fatto, all'acquisizione delle risorse.

Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni dei commi precedenti spettano al concessionario.

Art. 15
ATTIVITA' DI RISCONTRO

1. Il Funzionario Responsabile del tributo provvede all'organizzazione dell'attività di controllo e riscontro dei versamenti, delle dichiarazioni e delle comunicazioni, nonché di qualsiasi altro adempimento posto a carico del contribuente dalle leggi e dai regolamenti.
2. Il contribuente, o suo delegato, può in ogni momento rivolgersi in modo informale all'Ufficio Tributi per chiarimenti in ordine all'accertamento notificato o alla posizione tributaria che lo riguarda, consentendogli di ridefinire la sua obbligazione tributaria in base a nuovi elementi certi e di fatto, che egli stesso produce.
3. L'Ufficio tributario ha cura di richiedere al contribuente dati, notizie, documenti ed ogni chiarimento utile per il corretto controllo della relativa posizione fiscale, non reperibili presso lo stesso Comune o presso altre Pubbliche Amministrazioni segnalate, assegnando un termine per provvedere non inferiore a 20 giorni . Qualora il contribuente non fornisca dati e notizie a lui richiesti, indispensabili per l'attività di accertamento, il Comune potrà procedere sulla base di elementi desumibili da fattispecie similari, in analogia a quanto previsto per l'attività di controllo del Ministero delle Finanze.
4. Le attività di cui al comma 1 possono essere effettuate anche mediante affidamento a terzi, in tutto o in parte, in conformità ai criteri stabiliti dall'art .52 del D.Lgs. n.446/1997.
5. Le attività di rilevazione materiale dei presupposti necessari all'accertamento dell'entrata possono essere affidati a terzi con convenzioni, su proposta motivata del Funzionario Responsabile.

Art. 16
ATTIVITA' DI CONTROLLO

La Giunta Comunale può fissare gli indirizzi per le azioni di controllo, sulla base delle potenzialità della struttura organizzativa e di indicatori di evasione/elusione per le diverse tipologie di immobili.

La Giunta Comunale ed il Funzionario responsabile della gestione del tributo curano il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi del Ministero delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione.

La Giunta Comunale verifica inoltre le potenzialità della struttura organizzativa, disponendo le soluzioni necessarie agli uffici per la gestione del tributo ed il controllo dell'evasione, perseguendo obiettivi di equità fiscale.

Per il potenziamento del servizio Tributi, ai sensi del D.Lgs. 446/1997 – art.59 – 1° comma lett. p) viene erogata al personale addetto una quota percentuale del 3% riferita al gettito dell'ICI riscosso a valere sulla competenza dell'esercizio precedente e risultante dagli atti contabili da distribuire al personale di ruolo in servizio che ha partecipato all'attività di controllo della suddetta imposta.

Art. 17
RIMBORSI

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.

2. Entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, l'ufficio tributario procede all'esame della medesima e notifica (anche mediante raccomandata con a.r.), il provvedimento di accoglimento, totale o parziale, ovvero di diniego. Il termine è interrotto dalla richiesta di documentazione integrativa o di chiarimenti necessari per il compimento dell'attività istruttoria, nonché quando si debbano reperire elementi istruttori presso Uffici non dipendenti dal Comune, per il tempo necessario ad ottenerne risposta. Gli interessi relativi alle somme da rimborsare decorrono dal giorno dell'avvenuto pagamento nella misura prevista dall'art. 13 del presente regolamento.

Art. 18

CONTENZIOSO

Contro gli avvisi di accertamento in rettifica o d'ufficio, il ruolo, la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, può essere proposto ricorso alla Commissione Tributaria competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato, secondo le disposizioni del D. Lgs. 31-12-1992, n. 546.

Art. 19

RAPPORTI CON IL CONTRIBUENTE

I rapporti tra il contribuente e il Comune sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.

Il responsabile del tributo assume iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazioni, le istruzioni e, in generale, ogni altra propria comunicazione che non sia relativa a situazioni impositive consolidate siano messi a disposizione del contribuente in tempi utili e siano comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria e che il contribuente *possa adempiere le* obbligazioni tributarie con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli. Al contribuente residente in altri Comuni o all'estero sono fornite, su richiesta e per vie brevi (telefoniche o informatiche) ogni informazione sulle modalità di applicazione delle imposte e tasse comunali.

Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'Amministrazione comunale o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente. Tali documenti e informazioni sono acquisiti ai sensi dell'art. 18 commi 2 e 3, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, relativi ai casi di accertamento d'ufficio su fatti, stati e qualità del soggetto interessato all'azione amministrativa.

Art. 20

AUTOTUTELA

1. Il Comune, con provvedimento del Responsabile del Servizio al quale compete la gestione delle entrate di cui al presente Regolamento, procede, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità per avvenuto decorso dei termini per ricorrere, all'annullamento totale o parziale dell'atto nei casi di una sua palese illegittimità ed in particolare nelle ipotesi di:

- a) errore di persona;
- b) evidente errore logico o di calcolo;
- c) errore sul presupposto d'imposta;
- d) doppia imposizione;
- e) mancata considerazione di pagamenti regolarmente eseguiti;
- f) sussistenza dei requisiti per la fruizione di regimi agevolativi precedentemente negati;
- g) errore del contribuente facilmente riconoscibile dall'Amministrazione;
- h) mancanza di documentazione successivamente sanata entro i termini di decadenza.

2. Il provvedimento di annullamento o di revoca va comunicato al destinatario dell'atto che ha diritto al rimborso di eventuali somme indebitamente versate o allo sgravio delle stesse.

3. In pendenza di giudizio, l'annullamento del provvedimento è possibile previo esame della giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di soccombenza del Comune, ponendo a raffronto la pretesa tributaria di contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio eventualmente da rimborsare in caso di condanna. Qualora da tale esame emerga la inopportunità di continuare la lite, il funzionario responsabile, dimostrata la sussistenza dell'interesse del Comune ad attivarsi mediante l'autotutela, può annullare, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento, dandone comunicazione al contribuente ed al giudice ove pende il giudizio ai fini della sua estinzione ex art.46 del D.Lgs. n.546/92.

4. In ogni caso ed anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il funzionario responsabile può procedere all'annullamento in presenza di palesi illegittimità o infondatezza dell'atto.

5. Non sono consentiti l'annullamento o la revoca d'ufficio per motivi sui quali sia intervenuta sentenza, passata in giudicato, favorevole al Comune.

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

Art.21
NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 31-12-1992, n. 504, e successive modificazioni del regolamento comunale delle entrate, ogni altra normativa vigente applicabile al tributo.